

Fusione tra comparti di OICR esteri in neutralità fiscale

Occorre che dopo il concambio gli investitori ottengano una partecipazione di valore pari alla quota "assorbita"

/ Stefania BARSALINI

La disciplina tributaria delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo **istituiti all'estero** è contenuta nell'[art. 10-ter](#) della L. 77/1983, come modificato dall'[art. 11](#) del DLgs. 4 marzo 2014 n. 44, emanato in attuazione alla direttiva [2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi.

In particolare, questa disposizione prevede il regime di tassazione dei redditi di capitale di cui all'[art. 44](#), comma 1, lett. g) del TUIR, derivanti dalla partecipazione a:

- OICVM di diritto estero **conformi alla direttiva UCITS IV** ("armonizzati"), istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) inclusi nella c.d. white list e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato (comma 1 dell'[art. 10-ter](#));

- OICR di diritto estero **non armonizzati** istituiti nei medesimi Stati, diversi dagli OICR immobiliari, le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato, a condizione che il gestore sia assoggettato a **forme di vigilanza** nel Paese estero nel quale è istituito (comma 2 dell'[art. 10-ter](#)). Al riguardo l'Agenzia delle Entrate (circ. nn. [19/2013](#) e [21/2014](#)) ha chiarito che il termine "istituiti", usato dal legislatore nell'ambito dell'[art. 10-ter](#), comma 2 della L. 77/1983, deve riferirsi al soggetto gestore che deve essere assoggettato a vigilanza nello Stato ove è stabilito e non in quello di istituzione dell'organismo di investimento;

- OICR esteri **diversi** da quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'[art. 10-ter](#) in esame (comma 6 dell'[art. 10-ter](#)).

Si prevede che siano soggetti a imposizione:

- i **proventi distribuiti** in costanza di tali partecipazioni;

- e i proventi compresi nella differenza tra il valore di **riscatto**, di **cessione**, di **liquidazione** delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime.

Il comma 3-ter precisa altresì che, al pari di quanto previsto per gli OICR italiani, anche per gli OICR esteri costituisce presupposto di tassazione il trasferimento delle quote o azioni dell'organismo ad altro rapporto di custodia, amministrazione o gestione diversamente intestato e il trasferimento a diverso intestatario che avviene a causa di successione o donazione, nonché le operazioni di conversione delle quote o azioni da un comparto ad altro del medesimo organismo di investimento (c.d. "**operazioni di switch**").

Nell'ipotesi di liquidazione delle quote di un OICR estero, la base imponibile deve essere calcolata come differenza fra il **valore "effettivo" di liquidazione** delle quote e azioni e il costo medio ponderato della quota, a nulla più rilevando il valore o il costo risultante da prospetti periodici (per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. [44/2014](#)). Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante o, in mancanza di documentazione, con dichiarazione sostitutiva.

In merito alla natura del reddito così conseguito, si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dall'[art. 11](#), comma 1, lett. c), d) ed f) del DLgs. 44/2014, rispettivamente, al comma 2, al comma 3 e al comma 6 dell'[art. 10-ter](#) della L. 77/1983, il reddito derivante dalla liquidazione di quote o azioni di OICVM e OICR non immobiliari si qualifica come **reddito diverso**, ex [art. 67](#), comma 1, lett. c-ter) del TUIR, se di segno negativo (cioè minusvalenza) e, in caso di reddito positivo, unicamente come reddito di capitale ex [art. 44](#), comma 1, lett. g) del TUIR (per i criteri di determinazione, si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 21/2014, § 5).

Inoltre, a differenza della liquidazione delle quote, che determina il realizzo di redditi, la fusione di comparti di OICR, pur dando luogo allo scioglimento dei comparti incorporati (*cf.* la definizione di fusione contenuta nella Direttiva UCITS IV, all'[art. 2](#), comma 1, lett. p), non è equiparabile a un'operazione di liquidazione o di rimborso del comparto assorbito: se per effetto del concambio gli investitori dei comparti incorporati ottengono una partecipazione nel comparto incorporante di valore pari a quella detenuta nel **comparto assorbito**, la fusione è un'operazione fiscalmente **neutrale** (*cf.* risposte agli interpelli nn. [954-1726/2017](#) e [954-37/2014](#)).

Resta ferma la ritenuta del 26% sui proventi

Si ricorda, infine, che la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla liquidazione di OICVM comunitari armonizzati (comma 1 dell'[art. 10-ter](#)) e OICR non armonizzati soggetti a vigilanza (comma 2 dell'[art. 10-ter](#)), nella misura del 26%, è applicata dai soggetti **residenti incaricati del pagamento dei proventi** medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni ed è a titolo definitivo per i redditi di cui ai commi 1 e 2, mentre è a titolo d'acconto per i redditi di cui al comma 6 di tale articolo (*cf.* comma 7).